

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1371 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2022

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, italiana, lettone, neerlandese, portoghese, slovena, svedese e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione ⁽²⁾ contengono all'articolo 38, paragrafo 6, un errore che altera il significato della disposizione o una formulazione che può dare adito a fraintendimento, per quanto concerne il periodo indicato e ciò a cui esso si riferisce.
- (2) Le versioni in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, italiana, lettone, neerlandese, portoghese, slovena, svedese e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 dovrebbero pertanto essere rettifiche di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, presentato il 9 febbraio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è sostituito dal seguente: «6. In deroga al paragrafo 5, primo comma, gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti possono considerare soddisfatti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui a tale paragrafo per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per la combustione dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GUL 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GUL 334 del 31.12.2018, pag. 1).

